

## **Il trattamento dei crediti erariali e previdenziali nell'ambito delle procedure concorsuali e di risanamento**

La contingenza di crisi finanziaria ed economica che ha caratterizzato il panorama internazionale dell'ultimo decennio, ha fatto conseguire un evidente consolidamento di posizioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali e dell'erario in capo agli imprenditori (ma non solo), il quale ancora oggi rischia di essere di ostacolo ad una efficiente ripresa dei mercati, nonché rappresenta un forte fattore di rischio sistemico per le finanze pubbliche.

Diviene quindi di fondamentale importanza per gli operatori di settore comprendere lo stato della disciplina oggi in vigore in materia di definizione delle pendenze erariali e previdenziali.

Stante l'attuale configurazione della disciplina che ad oggi regola le procedure concorsuali, in attesa dell'eventuale entrata in vigore della riforma organica, si deve fare i conti con l'esistenza di due normative principali di riferimento: la legge fallimentare, da un lato; la normativa in materia di sovraindebitamento, dall'altro.

I due corpi normativi, ad oggi distinti, presentano infatti ambiti di applicazione molto differenti tra loro, finanche complementari.

Se le norme contenute all'interno della legge fallimentare (sia la disciplina del fallimento in senso stretto, ma anche quella del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti nonché di quella che fu la transazione fiscale) si applicano al c.d. "imprenditore fallibile", vale a dire l'imprenditore commerciale che abbia superato i requisiti di fallibilità<sup>1</sup>, la disciplina del sovraindebitamento guarda alle categorie giuridiche residuali: i professionisti, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori commerciabili "non fallibili", il consumatore.

L'argomento merita dunque di essere trattato facendo riferimento a tale fondamentale struttura disciplinare.

### **"Imprenditore fallibile"**

Se nella procedura fallimentare il problema della definizione delle pendenze in via conciliativa con la controparte non si pone, essendo infatti questa procedura tipicamente liquidatoria e quindi destinata a

---

<sup>1</sup> Un ammontare di debiti scaduti e non scaduti superiori a € 500.000,00; un attivo superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi precedenti; ricavi lordi superiori a € 300.000,00 nei tre esercizi precedenti.

soddisfare i creditori con il riparto delle somme realizzate seguendo il grado dei privilegi, una apposita disciplina è invece prevista in ambito di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, avendo tal ultima procedura e tal ultimo istituto anche finalità compositoria di un accordo tra debitore e suoi creditori.

Prima delle più recenti modifiche apportate al corpo della disciplina del concordato preventivo, la possibile “ristrutturazione” dei debiti erariali e verso gli enti previdenziali poteva essere diversamente modulata a secondo che si decidesse di ricorrere alla procedura di concordato preventivo, ovvero che si decidesse di accedere all’istituto della “transazione fiscale”, meramente facoltativo.

L’istituto della transazione fiscale è stato originariamente disciplinato all’interno della legge fallimentare al fine di concedere all’imprenditore uno strumento per definire le posizioni pendenti con l’erario e gli enti previdenziali, attraverso lo stralcio o la dilazione dei debiti scaduti.

Lo strumento, a causa delle limitazioni intrinseche alla disciplina originaria, non ha mai goduto però di grande successo pratico, così che la norma è stata oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche, da ultimo ad opera dell’art. 1, comma 81, della l. 11 dicembre 2016, n. 232, il quale ha riformulato l’intera disciplina, a partire dall’intitolazione dello stesso **art. 182 ter l.f.**, che è stata modificata in **“Trattamento di crediti tributari e contributivi”**.

Le modifiche apportate alla disciplina sono di tipo sostanziale, in quanto è venuto meno il carattere “transattivo” dell’istituto configurato all’art. 182 *ter* della legge fallimentare, il quale ormai è rappresentativo di un insieme di disposizioni volte a disciplinare il trattamento di questa tipologia di debiti, obbligatoriamente da seguire laddove si voglia chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti (in luogo della precedente natura facoltativa dell’istituto).

La norma in particolare prevede che il debitore possa proporre il *pagamento, parziale o anche dilazonato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori*.

Si ha una proposta conforme alla legge quando si offre ai creditori (erario e enti previdenziali) una *soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista*.

La medesima condizione sussiste anche se la proposta è formulata nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La norma prevede altresì che *“la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in apposita classe”*.

La modifica della disciplina ha comportato altresì che non sia più necessario presentare alle agenzie fiscali una autonoma istanza, ma è sufficiente inviare la copia della proposta e del piano di concordato preventivo, con indicazione del trattamento offerto ai crediti erariali e previdenziali.

Si segnala da ultimo che, a seguito di pronuncia della Corte di giustizia europea, è venuto meno il contrasto giurisprudenziale in materia di falcidiabilità dell'iva nella procedura di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la quale si considera legittima.

#### “Soggetti non fallibili”

Se il debitore è un soggetto non fallibile, le considerazioni da fare sono ulteriori.

La disciplina del sovraindebitamento prevede infatti due procedimenti per lo “stralcio” e la “dilazione” dei debiti, non solo erariali: il “piano del consumatore” e “l'accordo con i creditori”.

I presupposti per accedere alla disciplina sono: (1) lo stato di sovraindebitamento; (2) non essere assoggettati ad altra procedura concorsuale; (3) non aver fatto ricorso nei cinque anni precedente alla procedura di sovraindebitamento; (4) rispondere al criterio di “meritevolezza” che è da rintracciarsi nella diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e nelle ragioni dell'incapacità ad adempiere.

L'accesso all'uno o all'altro procedimento è strettamente legato ai requisiti soggettivi del debitore.

Può infatti accedere al “piano del consumatore” colui che abbia contratto debiti al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata. Tale procedura è particolarmente favorevole per il debitore in quanto, se vi è omologazione del piano da parte del Tribunale, è inibito ai creditori il voto sulla

proposta. I creditori potranno eventualmente solo proporre reclamo al piano, laddove vi siano state delle irregolarità nel procedimento.

Il piano del consumatore può avere ad oggetto, pertanto, anche lo stralcio delle posizioni di debito verso l'erario e gli enti previdenziali. Si pone attenzione però all'art. 7 della legge 3/2012, il quale continua a prevedere che *“In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*.

La disposizione pare oggi essere incoerente rispetto ad un contesto ove lo stralcio dell'iva è stato legittimato nelle procedure di maggiori dimensioni. Per questo, secondo un certo orientamento della giurisprudenza, si è ritenuto di dover considerare falciabile l'Iva almeno nella seconda procedura, quella dell'accordo con i creditori, essendo tale ultimo procedimento assimilabile ad un “piccolo concordato preventivo”.

L'accordo con i creditori, infatti, è ricorribile dai soggetti non fallibili ma che non possano dirsi neanche consumatori (professionisti, imprenditori agricoli, “piccoli” imprenditori) e non può prescindere dal voto dei creditori.

In questo caso, allora, si dovrà tenere conto che in ipotesi di falcidia e quindi declassamento del credito privilegiato delle agenzie fiscali e previdenziali, questi potranno/dovranno esercitare il voto sulla proposta presentata.

È allora il voto del creditore, in queste procedure, che può rappresentare l'ostacolo maggiore alla ristrutturazione delle posizioni debitorie. Al riguardo si osserva che l'art. 182 *ter* l.f. si prevede che *“relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale”*.

Inoltre, le procedure attivabili ai sensi della disciplina sul sovraindebitamento risultano essere abbastanza onerose, stante il necessario intervento di professionisti nominati dagli organismi di composizione della crisi.

Ogni casistica merita allora di essere attentamente valutata anche con riferimento agli altri strumenti messi a disposizione dalle norme fiscali senza necessità di attivazione di una procedura (rottamazione, definizione delle liti pendenti), ponderando attentamente costi e benefici, oltre al rischio di un possibile rigetto della proposta formulata in sede transattiva.

*“Indicatori di allerta”*

L’opportunità di definire le posizioni pendenti con l’erario e gli enti previdenziali assume particolare rilevanza con riferimento alla eventuale entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali, che vedrà abrogata la legge fallimentare in favore del c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Nel nuovo corpo normativo è infatti prevista l’istituzione non solo di organismi presso la Camera di Commercio deputati al monitoraggio delle situazioni di crisi, ma anche l’operatività di “indici di allerta” in base ai quali le agenzie fiscali saranno legittimate ad inviare “segnalazioni” al ricorrere di determinati presupposti. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate avrà l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo quando l’ammontare totale del debito scaduto per l’IVA sia pari ad almeno la metà del totale dell’IVA dovuta per l’anno precedente e sia comunque superiore ad € 100.000,00; l’INPS avrà l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo il ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, e comunque superiore ad € 10.000,00; per l’agenzia della riscossione l’obbligo scatterebbe quando la somma dei crediti in riscossione sia superiore all’ammontare del 5% del volume di affari risultante dall’ultima dichiarazione fiscale del contribuente, purché superiore alla soglia di € 30.000,00, o comunque superi l’importo di € 500.000,00.

È una disciplina, si ribadisce, ancora del tutto aleatoria in quanto mancano ad oggi i decreti attuativi, ma che comunque da conto in una certa misura del possibile indirizzo che potrebbe assumere la normativa nel prossimo futuro.

Perugia, 16 aprile 2018